

1835/76

Allegato "C"/Rogito 790

"Associazione ArcheoLOG Ente del Terzo Settore"

* * * *

STATUTO

* * * *

Art. 1 - Denominazione e sede

- 1.1. L'Associazione, non avente scopo di lucro, denominata "**Associazione ArcheoLOG Ente del Terzo Settore**", o anche in forma abbreviata "**ArcheoLOG ETS**" (nel presente Statuto "Associazione") è regolata dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.
- 1.2. La denominazione può essere scritta in maiuscolo o in minuscolo e con qualunque carattere grafico.
- 1.3. L'Associazione ha sede in Roma, Via Monzambano n. 10.
- 1.4. Con deliberazione dell'organo competente possono essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici secondari e dipendenze.

Art. 2 - Scopo

- 2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro.
- 2.2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni, e precisamente interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni.
In tale ambito, l'Associazione svolge - nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni (in appresso "DLGS 42/2004") - in via esemplificativa attività di tutela, conservazione, promozione e valorizzazione di cose mobili e immobili d'interesse artistico e storico di cui al DLGS 42/2004, con particolare riferimento a reperti archeologici rinvenuti nel corso dello svolgimento di lavori da parte di Associati e di società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
- 2.3. Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni (in appresso anche "DLGS 117/2017"), sono consentite attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate la cui individuazione è demandata al Consiglio Direttivo, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle sopra indicate attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto ministeriale come disciplinato dal citato art. 6 del DLGS 117/2017 e in conformità alla ulteriore normativa vigente.
- 2.4. Ai sensi dell'art. 7 del DLGS 117/2017, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sopra elencate, anche in forma organizzata e continuativa, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi

1835/77

di natura non corrispettiva e attraverso la cessione di beni o servizi di modico valore, il tutto in conformità a quanto previsto nel citato art. 7 del DLGS 117/2017 e della ulteriore normativa vigente.

Art. 3 - Durata

3.1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Patrimonio

4.1. Il patrimonio dell'Associazione è di importo pari a Euro 103.746,00 (centotremilasettecentoquarantasei virgola zero zero) non inferiore a quanto indicato dall'art. 22, comma 4, del DLGS 117/2017.

4.2. Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La gestione del patrimonio, ispirata alla prudenza, nonché la raccolta dei fondi e delle risorse in genere tengono conto delle esigenze operative per il raggiungimento dello scopo predetto.

4.3. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie per lo svolgimento della propria attività principalmente da:

- a) quote associative di ingresso e quote annue degli Associati;
- b) contributi ordinari e straordinari degli Associati;
- c) contributi da enti pubblici, da privati o di qualsiasi altro genere;
- d) donazioni, lasciti testamentari ed elargizioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- g) attività di raccolta fondi svolta nel rispetto di quanto disposto dal DLGS 117/2017 al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale.

Art. 5 - Divieto di distribuzione di utili

5.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del DLGS 117/2017 e della ulteriore normativa vigente.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

6.1. Sono organi dell'Associazione (in appresso anche "Organi Associativi"):

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione (in appresso anche "Presidente");
- l'Organo di controllo (monocratico o collegiale) se nominato.

Art. 7 – Associati

7.1. Possono essere associati coloro (persone fisiche e persone giuridiche, soggetti giuridici, enti privati e pubblici in genere) che, condividendo lo scopo dell'Associazione, cooperano concretamente alla sua realizzazione.

7.2. Gli Associati si suddividono in due categorie:

- associati fondatori;
- associati ordinari.

Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo (e cioè le società ANAS S.p.A. e Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.) nonché gli altri due associati ammessi dopo tale data nell'Associazione (e cioè le società Italferr S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.); sono associati ordinari tutti gli altri soggetti, diversi dai suddetti associati fondatori, che sono ammessi successivamente. Gli associati fondatori e gli associati ordinari sono indicati nel presente Statuto congiuntamente come "Associati" e singolarmente ciascuno come "Associato".

7.3. Gli Associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare la quota di ingresso e la quota associativa annua che è determinata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

7.4. Gli Associati prestano volontariamente la propria opera (con le proprie competenze e conoscenze) a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall'Associazione per il raggiungimento del proprio scopo; la loro opera in qualunque forma prestata non è retribuita.

7.5. L'Associazione tiene un registro degli Associati, divisi per categoria.

7.6. Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. La qualità di Associato è intrasmissibile per atto tra vivi o a causa di morte.

7.7. Ove ne ricorrano i presupposti, l'Associazione tiene, altresì, il registro dei volontari ai sensi dell'art. 17 del DLGS 117/2017 e della normativa vigente in materia.

Articolo 8 - Ammissione Associati

8.1. L'ammissione degli Associati è disposta con delibera del Consiglio Direttivo in base a criteri di condivisione delle finalità dell'Associazione e in base a criteri di competenza e conoscenze specifiche in materia di beni culturali in conformità allo scopo dell'Associazione quali, in caso di persone fisiche, l'essere esperti e/o studiosi di chiara fama in materia di beni culturali e, in caso di enti in genere, l'aver svolto attività volte alla tutela e alla valorizzazione di beni culturali.

8.2. Chi intende essere ammesso come Associato deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta.

8.3. La domanda di ammissione da parte di persone fisiche deve contenere:

- indicazione del nome, cognome, data, luogo di nascita, domicilio fisico (Comune e indirizzo), codice fiscale, cittadinanza, nonché indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria,

dell'indirizzo di posta elettronica certificata (quest'ultimo in appresso anche "domicilio digitale") e della professione;

- dichiarazione in ordine alle competenze e conoscenze possedute in ordine allo scopo dell'Associazione con indicazione specifica delle esperienze maturate, delle docenze e delle pubblicazioni in materia di beni culturali (DLGS 42/2004);

- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli Organi Associativi che non siano contrarie alla legge o al presente Statuto.

La domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia in corso di validità di documento di identità.

8.4. La domanda di ammissione da parte di persone giuridiche, soggetti giuridici, enti privati e pubblici deve contenere:

- indicazione della denominazione (o ragione sociale), sede sociale (Comune e indirizzo), oggetto/scopo sociale, codice fiscale, nazionalità, nonché indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e dell'indirizzo di posta elettronica certificata (domicilio digitale);

- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli Organi Associativi che non siano contrarie alla legge o al presente Statuto;

- dichiarazione in ordine alle competenze e conoscenze possedute in ordine allo scopo dell'Associazione con indicazione specifica delle attività svolte per la tutela e la valorizzazione di beni culturali (DLGS 42/2004);

- gli estremi della delibera di autorizzazione a presentare la domanda e a divenire membro, in qualità di Associato, dell'Associazione, con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare la persona giuridica o il soggetto giuridico o l'ente privato o pubblico richiedente ammissione (nella fattispecie alla domanda di ammissione dovrà essere allegata copia sottoscritta del verbale di autorizzazione).

8.5. La decisione sulla domanda di ammissione, deliberata dal Consiglio Direttivo, viene comunicata al richiedente all'indirizzo del domicilio mediante raccomandata A.R. (se al domicilio fisico/sede sociale) o posta elettronica certificata (se al domicilio digitale).

8.6. L'avvenuta accettazione della domanda è seguita dall'iscrizione, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati previo versamento - entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di ammissione - della quota associativa.

8.7. Nel caso di mancata accettazione della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato con le modalità di cui al precedente comma 8.5.

Articolo 9 – Cessazione - Esclusione Associati

9.1. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso ed esclusione nonché per causa di morte (se persone fisiche) o per causa di estinzione (se soggetti diversi da persone fisiche).

9.2. L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai Consiglieri e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

9.3. L'esclusione di un Associato può essere deliberata dall'Assemblea solo per gravi motivi e in particolare può essere escluso l'Associato:

- che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- che non osservi lo Statuto dell'Associazione e le deliberazioni dei suoi organi;
- che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- in caso di morosità nel pagamento della quota associativa annuale protrattasi per almeno tre mesi dalla comunicazione (fatta all'Associato con le modalità di cui al precedente art. 8.5.) del termine di pagamento della stessa previsto nella delibera di approvazione della quota associativa.

9.4. L'esclusione è deliberata dopo che all'Associato sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di sette giorni per eventuali controdeduzioni; la comunicazione della contestazione è fatta all'Associato con le modalità di cui al precedente art. 8.5..

9.5. La delibera di esclusione è comunicata all'Associato con le modalità di cui al precedente art. 8.5..

9.6. L'Associato escluso può ricorrere, ai sensi e nei termini previsti dalla normativa vigente, all'Autorità Giudiziaria.

Art. 10 – Assemblea

10.1. L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati in regola con la quota associativa e rappresenta l'universalità degli Associati.

10.2. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto; hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi.

10.3. Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Associato mediante delega scritta ai sensi di legge. Ogni Associato può rappresentare non più di tre Associati.

10.4. L'Assemblea è convocata dal Presidente (previa delibera del Consiglio Direttivo) almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio d'esercizio (formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale ovvero, ove ne ricorrano i presupposti normativi, nella forma del rendiconto per cassa) corredato dalla relazione di missione e per l'approvazione del bilancio sociale, ove applicabile, e ogni qualvolta

il Presidente dell'Associazione oppure almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo o almeno 1/10 (un decimo) degli Associati ne facciano richiesta.

10.5. L'Assemblea anche ai sensi dell'art 25 del DLGS 117/2017:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Associazione;
- b) nomina e revoca l'Organo di controllo, ove obbligatorio o qualora l'Assemblea ritenga di nominarlo;
- c) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove obbligatoria o se prevista dall'Associazione;
- d) approva il bilancio d'esercizio;
- e) approva il bilancio sociale, ove obbligatorio o se previsto in via facoltativa dall'Associazione;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione degli Associati;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota di ingresso e della quota associativa annua;
- l) delibera sulla modificazione del presente Statuto;
- m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- n) delibera sulla decisione di stipulare atti e contratti costitutivi e/o traslativi della proprietà di beni immobili e/o di diritti reali limitati relativi a beni immobili, su proposta del Consiglio Direttivo;
- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

10.6. Salvo quanto previsto al successivo comma e salve in ogni caso le diverse inderogabili maggioranze previste per legge, per la validità dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà degli Associati. L'Assemblea si considera regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

10.7. Salve in ogni caso le diverse inderogabili maggioranze previste per legge, sia in prima che in seconda convocazione: (i) per la modifica del presente Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; (ii) per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione nonché lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

10.8. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della normativa vigente e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati compresi gli assenti e i dissenzienti. Al conflitto di interessi dei Consiglieri si applica l'art. 2475 ter del c.c. ai sensi dell'art. 27 del DLGS 117/2017.

10.9. L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Se gli Associati intervenuti non rappresentano le maggioranze previste per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, ovvero in caso di deserzione, l'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione.

10.10. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare, ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante raccomandata A.R. o posta elettronica con avviso di ricevimento o con ogni altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta ricezione entro tale termine. Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell'avviso in prima convocazione, l'Assemblea in seconda convocazione deve essere nuovamente convocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea delibera sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione.

10.11. In mancanza della formalità di cui al precedente comma, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti gli Associati iscritti nel libro degli Associati e sono intervenuti tutti i componenti in carica del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, quest'ultimo se nominato.

10.12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere presente più anziano d'età, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da un Associato o altro membro di Organo Associativo designati dall'Assemblea.

Il presidente della Assemblea è assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Segretario del Consiglio Direttivo, il presidente della riunione nomina un segretario anche al di fuori degli Associati o Consiglieri. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

10.13. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente prese per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'Assemblea. E' escluso il voto segreto.

10.14. Spetta al presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e dei votanti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.

10.15. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato

il metodo collegiale e che (i) sia consentito al presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al precedente comma; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano simultaneamente il presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante la riunione.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e/o video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

10.16. Le riunioni dell'Assemblea di cui al precedente comma 10.7., sono verbalizzate dal Notaio.

10.17. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal soggetto verbalizzante; i verbali delle assemblee devono essere trascritti in apposito libro vidimato tenuto a norma di legge.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

11.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a nove, tra cui il Presidente dell'Associazione. L'Assemblea determina il numero dei Consiglieri entro i limiti suddetti all'atto della nomina.

11.2. I Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati; si applica l'art. 2382 del c.c.. I Consiglieri durano in carica per un periodo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

11.3. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del/i nuovo/i Consigliere/i; i Consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

11.4. L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli amministratori sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo e, in caso di nomina, i Consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

11.5. La carica dei membri del Consiglio Direttivo è gratuita. Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, è fatto salvo il rimborso delle spese strettamente inerenti alle attività svolte, da essi effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate, la cui validazione è effettuata dal Presidente.

Articolo 12 - Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

12.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatte salve le materie riservate dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

12.2. Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni connesse sia alla politica che all'amministrazione dell'Associazione e su quanto altro stabilito dal presente Statuto. In particolare, il Consiglio Direttivo procede:

- a) a deliberare in ordine alla convocazione dell'Assemblea;
- b) alla redazione annuale del bilancio d'esercizio corredato della relazione di missione di cui all'art. 13 del DLGS 117/2017, e (ove applicabile) alla redazione del bilancio sociale, ed alla loro presentazione all'Assemblea;
- c) alla predisposizione dei regolamenti interni dell'Associazione ed alle modifiche di essi, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- d) alla fissazione delle quote associative di ingresso e annuali da proporre all'Assemblea;
- e) alla revisione degli elenchi degli Associati in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Associato, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) a deliberare in ordine all'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Associati;
- g) alla nomina del Tesoriere, su proposta del Presidente;
- h) alla nomina dei componenti del Comitato Scientifico;
- i) alla nomina del Segretario del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente;
- l) a deliberare, su proposta del Presidente, su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione, che non sia di competenza di altro organo ai sensi del presente Statuto o per legge, assumendo tutte le iniziative necessarie.

12.3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più consiglieri, incluso il Presidente, determinando i limiti della delega.

Articolo 13 - Riunioni del Consiglio Direttivo

13.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il progetto di bilancio d'esercizio e la relativa relazione di missione (e il progetto di bilancio sociale, ove applicabile) da presentare all'Assemblea degli Associati.

13.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario o opportuno il Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o dall'Organo di controllo se nominato.

13.3. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età, con lettera raccomandata A.R., o telegramma o fax o posta elettronica, con prova dell'avvenuto ricevimento, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con fax o posta elettronica, con prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi almeno due giorni prima, al domicilio di ciascun Consigliere e dei componenti l'Organo di controllo se nominato.

In mancanza della formalità suddetta il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti in carica del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, quest'ultimo se nominato.

13.4. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio Direttivo; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.

13.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere presente più anziano d'età. Il presidente della riunione è assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Segretario del Consiglio Direttivo, il presidente nomina un segretario anche al di fuori dei Consiglieri. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è redatto da un Notaio.

13.6. Spetta al presidente della riunione verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e dei votanti, regolare lo svolgimento della riunione, accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.

13.7. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che (i) sia consentito al presidente della riunione di effettuare le attività di cui al precedente comma; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano simultaneamente il presidente della riunione ed il segretario della riunione.

13.8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal soggetto verbalizzante; i verbali del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in apposito libro vidimato tenuto a norma di legge.

Articolo 14 – Rappresentanza dell'Associazione

14.1. La rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente; la sua firma impegna comunque l'Associazione con esonero per i terzi da ogni ingerenza al riguardo.

14.2. La rappresentanza dell'Associazione spetta altresì al/ai Consigliere/i cui sono stati delegati i poteri dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei poteri stessi.

14.3. Il Presidente e i Consiglieri, nell'ambito dei poteri ad essi spettanti, possono nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art. 15 – Presidente dell'Associazione

15.1. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio Direttivo e adotta, in caso d'urgenza e allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento dell'Associazione, tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente, oltre a quanto altro previsto nel presente Statuto:

- a) amministra, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, il patrimonio dell'Associazione, avvalendosi, per quanto necessario, del Tesoriere;
- b) propone al Consiglio Direttivo le principali linee organizzative dell'Associazione;
- c) apre conti correnti e compie operazioni bancarie e/o postali;
- d) emette mandati di pagamento e firma tutta la corrispondenza che viene spedita a nome dell'Associazione;
- e) cura, sovrintende e dà esecuzione alle deliberazioni assembleari e consiliari.

15.2. Per l'esecuzione di pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere.

15.3. La carica di Presidente, anche quale Consigliere come sopra precisato, è gratuita. Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, è fatto salvo il rimborso delle spese strettamente inerenti all'attività svolta, da esso effettivamente sostenute in ragione del suo ufficio e debitamente documentate, la cui validazione è effettuata dal Consigliere più anziano d'età o dal Tesoriere.

Art. 16 - Tesoriere

16.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo che può sceglierlo anche tra soggetti diversi dai suoi membri; il Consiglio Direttivo all'atto della nomina ne determina la durata, comunque non oltre la scadenza del Consiglio Direttivo medesimo. Il Tesoriere:

- ha il compito, d'intesa col Presidente, di seguire le attività patrimoniali, amministrative e la gestione finanziaria dell'Associazione;
- coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione annualmente del progetto di bilancio d'esercizio, e ove applicabile del progetto di bilancio sociale, da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo;
- opera sui rapporti bancari e postali attenendosi alle delibere del Consiglio Direttivo e alle determinazioni del Presidente;
- può proporre al Consiglio Direttivo, per tramite del Presidente, tutti quegli atti o provvedimenti ritenuti utili o necessari per la gestione dell'attività finanziaria, patrimoniale ed economica dell'Associazione.

16.2. L'ufficio di Tesoriere è gratuito. Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, è fatto salvo il rimborso delle spese strettamente inerenti all'attività svolta, da esso effettivamente sostenute

in ragione del suo ufficio e debitamente documentate, la cui validazione è effettuata dal Presidente.

Art. 17 - Segretario del Consiglio Direttivo

17.1. Il Segretario del Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, e rimane in carica per il periodo di nomina stabilito dal Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

17.2. Il Segretario del Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente per le attività di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute consiliari ed assembleari e per tutte le attività ad esse connesse.

17.3. Il Segretario del Consiglio svolge il disbrigo delle pratiche inerenti alla gestione dell'Associazione e delle sue attività, su incarico del Presidente.

17.4. L'ufficio del Segretario del Consiglio è gratuito. Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, è fatto salvo il rimborso delle spese strettamente inerenti all'attività svolta, da esso effettivamente sostenute in ragione del suo ufficio e debitamente documentate, la cui validazione è effettuata dal Presidente o dal Tesoriere.

Art. 18 - Organo di controllo

18.1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del DLGS 117/2017 ovvero in via facoltativa ed esercita le attività di controllo ivi previste; l'Assemblea ne fissa il compenso.

18.2. L'Organo di controllo è composto da un unico membro ovvero da un collegio di tre membri effettivi, solo in tal ultimo caso devono essere nominati due membri supplenti. In caso di organo collegiale, l'Assemblea nomina anche il presidente.

Tutti i componenti dell'Organo di controllo devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del c.c..

18.3. L'Organo di controllo, sia monocratico che collegiale, è nominato dall'Assemblea per un periodo di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; i suoi membri sono rieleggibili.

18.4. In caso di cessazione dalla carica dell'unico componente dell'Organo di controllo monocratico, l'Assemblea provvede alla nomina del nuovo Organo di controllo.

In caso di cessazione dalla carica (per morte, rinuncia o decadenza) di un membro dell'Organo di controllo collegiale subentra il supplente più anziano di età che resta in carica fino alla prima Assemblea che provvede alla nomina di un membro effettivo e di un membro supplente.

18.5. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Fatto salvo quanto

previsto nella seconda parte del successivo art. 19.1., l'Organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del DLGS 117/2017 ovvero qualora l'Assemblea in via facoltativa ritenga di attribuirgli anche tale compito.

L'Organo di controllo esamina il bilancio di esercizio (nella forma del rendiconto per cassa ove applicabile) e il bilancio sociale (ove applicabile) ed esprime il proprio parere mediante relazioni scritte secondo quanto previsto dall'art. 30 del DLGS 117/2017.

L'Organo di controllo esercita altresì gli altri compiti ad esso spettanti ai sensi del DLGS 117/2017.

18.6. Il/i componente/i l'Organo di controllo deve/devono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

18.7. In caso di organo collegiale, esso si riunisce ogni qual volta il suo presidente lo giudichi necessario; le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno due dei suoi membri.

Le riunioni possono essere tenute in audio conferenza o in audio-video conferenza; di ciò si darà conto nel verbale della riunione che dovrà comunque essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

18.8. Delle determinazioni/riunioni dell'Organo di controllo viene redatto verbale sottoscritto dall'unico componente dell'Organo di controllo se monocratico oppure da tutti i partecipanti alla riunione in caso di Organo di controllo collegiale; le determinazioni/verbali dell'Organo di controllo devono essere trascritti in apposito libro vidimato tenuto a norma di legge.

Articolo 19 – Revisione legale dei conti

19.1. L'attività di revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo nell'ipotesi di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del DLGS 117/2017 ovvero in via facoltativa ove deliberato dall'Assemblea come previsto dal precedente art. 18.5.; l'Assemblea può in ogni caso stabilire che l'attività di revisione legale dei conti sia esercitata da una società di revisione legale ai sensi della normativa applicabile.

19.2. Nell'ipotesi di cui alla seconda parte del precedente comma, l'Assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale avente i requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

19.3. L'incarico è conferito secondo le modalità e la durata previste dalla legge, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

19.4. L'Assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

19.5. Il funzionamento, i doveri e le responsabilità della società di revisione incaricata dell'attività di revisione legale dei conti sono determinati dalla normativa applicabile.

Art. 20 - Comitato scientifico

20.1. Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo fra personalità, anche non Associati, del mondo della cultura, delle arti, della scienza, di Istituzioni statali e regionali preposte alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, nonché fra esperti a vario titolo che abbiano assunto particolare rilievo per studi, attività e competenze attinenti allo scopo dell'Associazione.

20.2. Il Comitato scientifico è composto da un minimo di cinque membri a un massimo di nove membri, secondo quanto determinato dal Consiglio Direttivo; di esso fa parte di diritto il Presidente della Associazione. Il Presidente dell'Associazione, in caso di necessità, può delegare un altro Consigliere a rappresentarlo nel Comitato.

20.3. Il Comitato scientifico dura in carica fino a tre anni, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina. I componenti possono essere riconfermati.

20.4. Il Comitato scientifico nomina tra i suoi componenti un presidente che ha funzioni di coordinamento e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto meramente consultivo e non vincolante; individua tra i suoi componenti un membro con lo specifico ruolo di collegamento tra il Comitato scientifico e il Consiglio Direttivo e nomina sempre tra i suoi componenti un segretario.

20.5. Il Comitato scientifico elabora programmi specifici per l'Associazione; esso può proporre qualsiasi iniziativa utile al conseguimento dello scopo statutario.

20.6. Le riunioni del Comitato scientifico sono convocate dal presidente del Comitato di propria iniziativa, su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente dell'Associazione, o anche su richiesta di almeno tre componenti del Comitato scientifico stesso.

20.7. I verbali delle riunioni del Comitato scientifico vanno tempestivamente trasmessi al Consiglio Direttivo per il tramite del componente individuato dal Comitato con lo specifico ruolo di collegamento con lo stesso Consiglio.

20.8. L'ufficio di componente del Comitato è gratuito. Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, è fatto salvo il rimborso delle spese strettamente inerenti all'attività svolta, da essi effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate, la cui validazione è effettuata dal Presidente o dal Tesoriere.

Art. 21 - Presidente Onorario

21.1. L'Assemblea degli Associati, su proposta del Presidente dell'Associazione, può conferire la qualifica di Presidente Onorario a persona estranea all'Associazione di particolare rilievo per il suo impegno morale, sociale e culturale tale da portare lustro all'Associazione. L'Assemblea all'atto della nomina stabilisce la durata in carica del Presidente Onorario entro i termini di scadenza del Consiglio Direttivo in carica al momento della nomina del Presidente Onorario.

La qualifica di Presidente Onorario può essere rinnovata per la stessa persona.

21.2. La Assemblea può decidere di revocare tale qualifica di Presidente Onorario qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

21.3. Il Presidente Onorario non ha diritto di voto e non è eleggibile a cariche della Associazione. Può partecipare all'Assemblea degli Associati, alle sedute del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico senza diritto di voto. Può proporre iniziative inerenti alla vita associativa.

21.4. Il Presidente Onorario deve al momento dell'accettazione dell'ufficio:

- accettare lo Statuto e il/i Regolamento/i interno/i;
- condividere lo scopo dell'Associazione di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

21.5. L'ufficio di Presidente Onorario è gratuito. Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, è fatto salvo il rimborso delle spese strettamente inerenti all'attività svolta, da esso effettivamente sostenute in ragione del suo ufficio e debitamente documentate, la cui validazione è effettuata dal Presidente o dal Tesoriere.

Articolo 22 – Libri e scritture contabili

22.1. L'Associazione tiene i seguenti libri:

- a) libro degli Associati;
 - b) libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo;
- nonché gli ulteriori libri previsti dall'art. 15 del DLGS 117/2017.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

22.2. L'Associazione tiene altresì le scritture contabili di cui al DLGS 117/2017 e comunque quelle previste ai sensi di legge.

22.3. Gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento, da parte dell'Associazione, di apposita richiesta inviata al Presidente in forma scritta.

Articolo 23 – Esercizio finanziario e bilancio

23.1. L'esercizio finanziario della Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

23.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, (ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, redatto nella forma del rendiconto per cassa nei casi previsti dall'art. 13 del DLGS 117/2017) e dalla relazione

di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

23.3. Ai sensi dell'art. 87, comma 6, del DLGS 117/2017, nel caso di raccolte pubbliche di fondi, all'interno del bilancio d'esercizio è inserito un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'art. 48 del DLGS 117/2017, tenuto e conservato ai sensi di legge, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative come previsto dalla specifica normativa applicabile al riguardo.

23.4. Il bilancio d'esercizio, accompagnato dalla relazione di missione, e il bilancio sociale sono predisposti dal Consiglio Direttivo.

23.5. Il progetto di bilancio d'esercizio, unitamente alla relazione di missione, e la relativa documentazione a corredo, e ove del caso il progetto di bilancio sociale, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, devono essere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli Associati che li volessero consultare e che ne volessero chiedere copia.

Articolo 24 - Bilancio Sociale

24.1. Nei casi previsti dalla legge o se previsto in via facoltativa dall'Associazione, il Consiglio Direttivo predisponde, nel rispetto delle norme di legge, il bilancio sociale di cui all'art. 14 del DLGS 117/2017 e lo presenta all'Assemblea degli Associati per la sua approvazione.

Articolo 25 - Avanzi di gestione

25.1. Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio vengono destinati, negli esercizi successivi, allo scopo associativo.

Articolo 26 - Scioglimento dell'Associazione

26.1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo risultante dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento delle passività, è devoluto - previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla normativa vigente - ad altri enti del Terzo Settore in conformità alla delibera degli Associati.

Articolo 27 – Norme di rinvio

27.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia e in particolare quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibile, dal codice civile.

F.to ILARIA MAGGIOROTTI

F.to ANGELA CIANNI - Notaio